



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 07.10.2025 iscritta al n. 287/2025 R.G.
**Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
11.12.2025**

d a

**INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
dell'Avvocatura Distrettuale INPS di
Brescia, come da procura generale in atti.**

OGGETTO:

Assegno pensione

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto
Guariso e Livio Neri del foro di Milano, e dall'avv. Francesco Rizzi
del foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 731 del 2025 del Tribunale di Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

Fatto e diritto

Con la sentenza n. 731/2025 del 30.5.2025, il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato il suo diritto a percepire l'assegno sociale a seguito della domanda presentata il 17.1.2023 e condannato l'Inps al pagamento della somma di euro 10.628,85 per il periodo dal 1.2.2023 al 31.8.2024, oltre interessi e rivalutazione ed oltre alle successive mensilità via via maturande. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della permanenza legale decennale e continuativa in Italia, osservando che lo stesso non andava inteso nel senso che il decennio andasse calcolato a ritroso dalla data della domanda, ma doveva assumersi sussistente indipendentemente dall'arco temporale in cui si era verificato. Nel caso di specie, se era vero che Inps aveva valorizzato dei periodi di permanenza all'estero del ricorrente tra il 2015 ed il 2019, era tuttavia incontestata la continuità del suo soggiorno in Italia nei decenni precedenti, decorrenti dal 1997, anno del suo primo ingresso in Italia, con conseguente perfezionamento del requisito suddetto. Il primo giudice

ha poi rilevato che Inps non aveva contestato il fatto che il ricorrente non possedesse alcun reddito e/o immobile e, quanto a sua moglie, poteva ritenersi dimostrata la medesima situazione in forza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta in atti, del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate e della sua condizione di soggiornante di lungo periodo-UE in Italia, luogo di residenza di tutta la famiglia.

Con ricorso depositato il 7.10.2025, ha proposto appello Inps, chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso di

Quest'ultimo si è costituito con memoria depositata il 27.11.2025 ed ha chiesto la conferma della sentenza.

All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa, che è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

Prima di esaminare i motivi di appello, occorre effettuare una breve ricostruzione dei fatti rilevanti.

ha fatto ingresso in Italia nel novembre 1997 e ottenuto il primo permesso di soggiorno per lavoro autonomo del 2000.

Egli ha risieduto prima a Roma, poi a Modena e, dal 2011, a Leno (BS), dove tuttora risiede con la moglie, il figlio, la nuora e una nipotina.

ha lavorato come lavoratore agricolo dal 2001

al 2020.

Nel 2019, è diventato cittadino italiano per residenza decennale, a seguito di domanda presentata nel 2016.

Il 17.1.2023, ha presentato domanda di assegno sociale, che è stata respinta una prima volta in data 25.1.2021 in quanto “*non è stato dimostrato il requisito del soggiorno continuativo per almeno dieci anni; non sono stati presentati i redditi esteri del coniuge certificati dall’ente fiscale del paese di origine...*”

(doc. 9 appellato).

Avverso tale rigetto, ha proposto riesame il 15.6.2023 (doc. 10 appellato), rigettato in data 27.6.2023 per la mancata dimostrazione “*del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni*” (doc. 11 appellato)

Avverso tale provvedimento, ha presentato in data 31.8.2023 ricorso amministrativo (doc. 12 appellato), rigettato dal Comitato Provinciale con delibera del 26.10.2023 (doc.13 appellato) perché “*non è dimostrato il requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni*”.

Con l'appello, l'Inps ha confermato di non avere contestato specificamente la continuità del soggiorno in Italia dell'appellato nei decenni anteriori al 2015 e decorrenti dal novembre 1997, data di primo ingresso in Italia, o comunque dal luglio 2000, data di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Tuttavia, secondo l'Inps, la sentenza era errata laddove aveva ritenuto che il soggiorno

decennale non andasse necessariamente computato a ritroso dalla domanda di prestazione. Secondo l'Inps, ammettere che per avere diritto all'assegno sociale basti aver maturato 10 anni continuativi di permanenza in Italia in un qualsiasi momento e non al momento della domanda, consentirebbe di usufruire del beneficio anche quando il radicamento sul territorio sia venuto meno, rendendo di fatto la prestazione esportabile. Secondo l'Istituto, il precedente radicamento poi venuto meno sarebbe irrilevante perché lo stato di bisogno deve insistere sul territorio italiano al momento della domanda e poi della fruizione, essendo la causa dell'erogazione della prestazione assistenziale.

Con la memoria, ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando alcune circolari dell'Istituto stesso ed evidenziando che il principio di inesportabilità della prestazione rileva nella fase di erogazione della stessa, determinandone la sospensione nel caso (pacificamente non verificatosi nella fattispecie) di assenza dal territorio italiano a far data dalla domanda.

L'appello è infondato e va rigettato.

L'assegno sociale è disciplinato dall'art. 3 c. 6 L. 335/1995, ai sensi del quale *"con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un*

assegno di base non reversibile ..., denominato “assegno sociale”.

Successivamente, l'art. 39, della l. 40 del 1998, ha disposto al comma 1, che *“gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.*

Infine, l'art. 20, comma 10 del D.L.112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, ha previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.*

Il requisito del soggiorno legale e continuativo per 10 anni vale sia per i cittadini stranieri che per i cittadini italiani e la sua *ratio* va individuata nella volontà di riconoscere la prestazione solo a soggetti aventi un legame stabile ed effettivo con il territorio dello Stato italiano.

Come correttamente sottolineato dalla difesa dell'appellato, il citato art. 20 non prevede che il soggiorno continuativo decennale

vada computato a ritroso dalla domanda di prestazione. Di conseguenza, si deve ritenere che tale requisito possa essere maturato anche in un periodo antecedente rispetto al decennio che ha preceduto la domanda amministrativa.

La norma è stata interpretata in tal modo non solo da condivisibile giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino Sezione Lavoro, sentenza del 3.10.2019), ma anche dallo stesso Inps con 3 diversi atti di interpretazione delle norme e di indirizzo dell'attività amministrativa succedutesi nel tempo.

Il primo è la circolare n. 105/2008, avente come oggetto “*Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall'art.20 co.10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”, secondo la quale “*Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la stessa si è verificata.*” (All. III appellato).

Il secondo è il messaggio n. 3239 del 4.8.2017, avente ad oggetto “*Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale: cittadinanza, soggiorno decennale e residenza - chiarimenti normativi*”, secondo il quale “*A differenza della cittadinanza e della residenza, l'ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno, salvo che non subentrino informazioni*

che mettano in dubbio la fondatezza dell'accertamento. Come chiarito nella circolare 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s'è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.” (All. II appellato).

Il terzo è la circolare n. 131/2022, avente ad oggetto “*Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale. Chiarimenti normativi*”, secondo la quale “*La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.*” (doc. 14 appellato).

Non è vero, come invece sostenuto dall'Istituto nell'atto di appello, che interpretando in tal modo il requisito si consentirebbe il riconoscimento del beneficio a soggetti non più radicati sul territorio.

Ed invero, l'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 richiede comunque anche l'ulteriore requisito della residenza nel territorio italiano al momento della domanda amministrativa, pacificamente sussistente nel caso di specie.

Inoltre, una volta riconosciuta la prestazione, il rispetto del principio di inesportabilità della stessa è garantito dalla regola secondo la quale, ove il beneficiario si allontani dal territorio nazionale per più di 29 giorni, la prestazione deve essere sospesa e, decorso un anno dalla sospensione per trasferimento all'estero, deve essere revocata (così il messaggio n. 3239 del 4.8.2017, All. II appellato).

In definitiva, l'interpretazione qui accolta non solo è conforme alla lettera della legge ed alle stesse circolari interne dell'Inps, ma, tenuto conto del fatto che deve comunque sussistere la residenza in Italia al momento della domanda e che la permanenza stabile e continuativa nel territorio dello Stato è condizione della concreta erogazione dei ratei nel tempo, appare anche in linea con la *ratio* della prestazione, e cioè quella di assicurare un sostegno al soggetto privo di mezzi e, contestualmente, sostenere la domanda interna rispetto alle flessioni negative provocate dalla perdita di reddito che i beneficiari delle prestazioni normalmente subiscono in dipendenza della perdita del lavoro o della capacità di lavoro o di guadagno.

Dovendosi interpretare in tal modo il requisito del soggiorno continuativo decennale e non essendo contestato che, prima del 2015

e dopo il suo primo ingresso nel 1997, avesse soggiornato continuativamente e legalmente in Italia per oltre un decennio, il diritto dell'appellato all'assegno sociale non può che essere confermato. Ed invero, tutti gli altri requisiti (compimento dei 65 anni di età, mancato superamento del limite di reddito, cittadinanza italiana e residenza in Italia al momento della domanda amministrativa) sono pacifici.

In conclusione, la sentenza va confermata con integrale rigetto dell'appello proposto dall'Inps.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.

P.Q.M.

- 1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 731/2025 del Tribunale di Brescia;
- 2) condanna Inps alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Brescia, 11.12.2025.

Il Consigliere estensore

Il Presidente